



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI DESTINATI A PERSONE FISICHE

Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale n. 6 del 18 dicembre 2023

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento in attuazione dell'art. 12 della Legge n. 241 del 1990:

- a. Disciplina le modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogati dal Comune. La concessione di prestazioni agevolate, di contributi ed ausili finanziari e l'attivazione di vantaggi economici a persone fisiche viene effettuata dal Comune nell'esercizio della sua autonomia, assicurando equità, imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate a promuovere lo sviluppo della comunità.
- b. Disciplina i criteri di valutazione della situazione economica equivalente di coloro che richiedono al Comune prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
- c. Stabilisce che, con apposito provvedimento di Giunta, verranno determinate le tariffe per i vari servizi e prestazioni sociali agevolati.
- d. Adotta procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire dei servizi contemplati nel presente regolamento nel rispetto delle normative e regolamentari in materia di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso all'istituto dell'autocertificazione, all'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni, nonché ai controlli, anche a campione, previsti dalle norme vigenti.

Art. 2 – PRINCIPI

1 – Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi:

- a. Rispetto della persona e della sua dignità umana, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza del cittadino;
- b. Adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze di carattere familiare, relazionale ed individuale del cittadino;
- c. Autonomia dell'intervento sociale, pur nella garanzia del necessario raccordo con gli altri servizi sociali e sanitari;
- d. Concorso della famiglia, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà sociale, alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali;
- e. Concorso degli utenti al costo di talune prestazioni secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento.

Art. 3 – FINALITA'

1 – I Servizi sociali, disciplinati dal presente regolamento, sono rivolti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a. Prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con gli altri servizi socio-assistenziali, le cause di ordine economico, ambientale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione;
- b. Assicurare la fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscano la libertà personale e l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno;
- c. Superare logiche assistenziali differenziate per categorie di assistiti;
- d. Promuovere, nell'ambito del sistema locale i servizi sociali di rete, le risorse della collettività per lo sviluppo di interventi di auto mutuo aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini;

- e. Sviluppare l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari;
- f. Agire a sostegno della famiglia, intesa come luogo privilegiato di accoglienza e di recupero, favorendo la permanenza o il rientro dei suoi membri in difficoltà;
- g. Agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere nei loro confronti.
- h. Realizzare un percorso in cui si prevedano interventi economici a sostegno dei soggetti versanti in stato di disagio economico, finalizzato alla progressiva risoluzione delle problematiche che giustificano l'applicazione degli interventi medesimi, fino alla possibilità, da parte dei beneficiari stessi, di restituire parte dell'intervento di cui hanno goduto allo scopo di costituire e rifondere un "fondo di solidarietà a rotazione" che sia finalizzato ai successivi casi di necessità economica e finanziato secondo quanto previsto dall'art. 12.

Art. 4 - FINANZIAMENTO

Il Consiglio Comunale nell'ambito dei suoi poteri di programmazione ed indirizzo determina annualmente, con l'approvazione del Bilancio di Previsione, i finanziamenti complessivi da destinare agli interventi di cui al presente regolamento.

Capo II SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI
--

Art. 5 – DEFINIZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE

1. I servizi sociali del Comune sono servizi di primo livello rivolti a tutta la popolazione. Si occupano di problematiche relative alla generalità della popolazione, alla famiglia, ai minori, agli anziani, ai nomadi, agli immigrati extracomunitari e a quanti versano in difficoltà socio economiche, familiari o alloggiative.
2. Hanno compiti di informazione, di prevenzione, di rilevazione dei bisogni, di prima risposta e di presa in carico.
3. Si articolano in:
 - a) interventi di Servizio sociale professionale.
 - b) servizi specifici a sostegno della persona e del nucleo familiare.
 - c) prestazioni economiche.

ART. 6 – DESTINATARI DEI SERVIZI SOCIALI

1. Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente Regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune di Tavazzano con Villavesco che versino nelle condizioni di disagio e rischio sociale e di emarginazione, i quali siano in possesso, oltre a quanto previsto per legge, dei requisiti elencati dal successivo art. 10 del presente regolamento.
2. Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio del Comune di Tavazzano con Villavesco, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

3. Tutte le persone dimoranti nel territorio del Comune hanno comunque diritto agli interventi non differibili alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure del piano sociale regionale e dei regolamenti comunali.
4. In caso di eventi di natura eccezionale, non altrimenti prevedibili, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, con atto deliberativo della Giunta, estendere gli interventi disciplinati dal presente regolamento ad ulteriori categorie di destinatari.

ART. 7 – DEFINIZIONE DEI BISOGNI FONDAMENTALI

Si considerano bisogni fondamentali di ogni cittadino quelli relativi all'alimentazione, alla salute, all'igiene della persona e della casa, all'affitto, al riscaldamento, all'abbigliamento, alla scolarizzazione, ai rapporti sociali.

CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL RICHIEDENTE

Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate è richiesto:

1. l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del richiedente la prestazione, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare determinata ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, si valuta la situazione economica del solo beneficiario.
In tali casi devono essere considerate anche le indennità non dichiarate ai fini I.S.E.E. (sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale esenti dall'imposta IRPEF) e saranno aggiunte al valore I.S.E.
3. Per i soggetti ammessi in ambiente residenziale a carattere temporaneo o permanente, che richiedono per il pagamento della retta un contributo a carico del fondo sociale comunale è richiesta anche la valutazione economica dei soggetti indicati al successivo art. 9,
La loro compartecipazione avviene in base alle specifiche certificazioni ISEE riferite ai rispettivi nuclei familiari di appartenenza.
4. In caso di richiesta di assistenza economica, oltre alla certificazione ISEE di cui al precedente punto 1, è richiesta l'indicazione di eventuali contributi economici erogati da altre Amministrazioni Pubbliche per le medesime finalità.

Non è possibile l'accesso agli interventi di cui al presente regolamento nel caso in cui il richiedente le prestazioni o i familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del cod. civile, siano proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale.

ART. 9 - INDIVIDUAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

In base alla facoltà prevista dal D.Lgs 109/98, si stabilisce che per l'accesso agli interventi e ai servizi continuativi (es. partecipazione alla spesa per ricovero in casa di riposo di un familiare), oltre al nucleo familiare del richiedente vengono considerate, al fine della valutazione complessiva della situazione economica del richiedente, anche i dati relativi alle persone obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate dagli articoli 433 e seguenti del codice civile e nell'ordine:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
- 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4) i generi e le nuore;
- 5) il suocero e la suocera;
- 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

ART. 10 – ULTERIORI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Coloro che, ai sensi del presente regolamento, richiedono l'applicazione di interventi economici all'Amministrazione comunale, oltre a soggiacere alle condizioni socioeconomiche previste all'interno del presente testo regolamentare quale presupposto per la sua applicazione, devono preliminarmente, per iscritto ed attraverso atto unilaterale d'obbligo diretto all'Amministrazione comunale:

- Accettare di sottoporsi al sistema di controlli, verifiche e monitoraggio della situazione sociale ed economica prevista dalle norme del presente regolamento;
- Certificare e dimostrare, prima della richiesta di intervento rivolta all'A.C. e comunque prima di qualsiasi autorizzazione d'intervento economico emanata al termine dell'istruttoria tecnica, di aver preventivamente richiesto un aiuto economico ai soggetti, qualora esistenti, obbligati dall'art. 433 del codice civile alla prestazione degli alimenti;
- Obbligarsi, nel caso maturi la condizione di raggiungimento di un idoneo grado di autonomia economica così come previsto dall'art. 12, alla restituzione, a seguito degli interventi economici di cui si è stati beneficiari, di una percentuale pari al 60 % (?) dell'ammontare dell'intervento economico di sostegno ricevuto dall'Amministrazione comunale;
- Obbligarsi, nel caso di riscontro, a seguito di indagine della Guardia di Finanza, di false dichiarazioni reddituali, a restituire all'Amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla notifica all'A.C. delle risultanze d'indagine, l'intero ammontare dell'intervento economico di cui si è stati beneficiari.

ART. 11 – RILEVANTI VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Qualora subentrino rilevanti variazioni nelle consistenze reddituali o patrimoniali in godimento, rispetto a quelle dichiarate ai fini del calcolo della situazione economica, tali da comportare una variazione nella quota di partecipazione ai costi superiore al 25% l'amministrazione comunale, previa analitica documentazione delle predette variazioni, riconoscerà all'utente la possibilità di chiedere il calcolo dell'ISE secondo tali, più favorevoli condizioni e ne determinerà la decorrenza.

Non rappresentano rilevante variazione della situazione economica trasferimenti a favore di terzi di consistenze patrimoniali mobiliari di un membro del nucleo familiare.

ART. 12- COSTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' A ROTAZIONE

Viene costituito il fondo di solidarietà a rotazione, basato sul seguente presupposto: in tutti i casi di interventi economici a sostegno erogati dall'A.C. ai sensi del presente regolamento e nel rispetto delle procedure qui previste, i destinatari vengono, conformemente a quanto previsto dall'art. 20, sottoposti a monitoraggi e verifiche finalizzati al riscontro del raggiungimento di un idoneo grado di autonomia economica tale da consentire agli stessi l'assolvimento delle ordinarie obbligazioni. In caso di riscontro di tale grado di solvibilità, valutato tecnicamente da parte dell'assistente sociale ed avallato dal responsabile di servizio, oppure di superamento della soglia di accesso alle prestazioni di cui all'art.16 entro anni due dall'ultima erogazione economica, entrambi verificati dall'A.C., il soggetto beneficiario deve provvedere alla restituzione di una somma pari al 60 % dell'intervento economico a sostegno di cui ha goduto.

A discrezione dell'ufficio, sempre a seguito di valutazione tecnica, previa richiesta dell'interessato può essere concessa la rateazione della somma da restituire, con modalità che verranno rapportate caso per caso.

Le somme restituite all'Amministrazione comunale in virtù del precedente comma concorrono al finanziamento del Fondo di solidarietà e rotazione, che viene finanziato nel suo intero ammontare come segue:

- Con le risorse di bilancio dell'Amministrazione comunale, da aggiungersi a risorse già finalizzate in quanto sottoposte, per norma o contratto, a vincolo di destinazione;
- Con la restituzione, quota parte, degli interventi economici precedentemente elargiti dall'Amministrazione per la risoluzione dei casi di bisogno così come sopra descritto;
- Con la restituzione dell'intero ammontare del contributo economico elargito dall'Amministrazione comunale, nell'ipotesi in cui l'utente risulti, a seguito di indagine della Guardia di Finanza, aver dichiarato falsamente la propria situazione reddituale.

ART. 13 - DEFINIZIONE DEL "MINIMO VITALE"

1. Per accedere ai contributi previsti dal presente Regolamento si fa riferimento al "Minimo vitale", nello specifico l'Isee deve essere inferiore o uguale all'importo annuo del trattamento minimo Inps (per il 2023 euro 7.797,66 per persone con età pari o superiore a 75 anni, euro 7.438,60 per persone con età fino ai 74 anni, come da circolare Inps n 35 del 03.04.2023);

2. Tale soglia è soggetta a revisione annua, con analogo riferimento I.N.P.S. e deliberata dalla Giunta Comunale.

ART. 14 – PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

1. Per progetto individualizzato si intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'amministrazione comunale, concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di:
 - superare la situazione di difficoltà ed emarginazione;
 - migliorare le condizioni di vita delle persone;
 - prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.
2. Per il raggiungimento di tali finalità, si prevedono azioni dirette a:
 - attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale;
 - attivare attorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di

impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte;

- garantire alla persona, la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell' offerta.

3. Il progetto, sarà redatto da un'Assistente Sociale con il richiedente (o chi ne fa le veci) e deve prevedere: obiettivi, valutazione ISEE , tempi, modi, risorse, verifiche e proposte.

Art. 15 - DEFINIZIONE ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI VALUTAZIONE TECNICA DEL CASO.

In ogni ipotesi di valutazione tecnica dello stato di disagio sociale ed economico del soggetto o del nucleo familiare richiedente interventi di sostegno economico ai sensi del presente regolamento, l'istruttoria tecnica operata dall'Assistente sociale viene sottoposta, al termine della fase medesima, alla valutazione del Responsabile di Servizio che ha la competenza di:

- Ritenere la necessità di ulteriori integrazioni di valutazione, o verifiche o altre azioni istruttorie al fine di meglio definire la situazione socio-economica del soggetto o del nucleo richiedente le prestazioni nonché definire, su proposta dell'Assistente Sociale, l'eventuale opzione ottimale d'intervento, rimandando all'Assistente sociale l'espletamento di tali attività suppletive;
- Concludere la fase dell'istruttoria tecnica deputata alla valutazione del caso specifico e all'individuazione dell'opzione ottimale d'intervento, tramite provvedimento gestionale di presa d'atto di conclusione d'istruttoria.

ART. 16 – MODALITA' ATTUATIVE

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati dovrà presentare apposita domanda, redatta su apposito modello predisposto e fornito per lo scopo dagli uffici Comunali, unitamente all'attestazione I.S.E.E. e delle ulteriori attestazioni/certificazioni specificatamente indicate per ciascun intervento.
2. Il richiedente dovrà dichiarare di essere a consocenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e di quelli del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
Coloro che in sede di controllo risultino aver prestato una dichiarazione mendace che sia rilevante ai fini della concessione del beneficio saranno esclusi dalle agevolazioni. Sarà altresì effettuato il recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante, fatte salve le conseguenze penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.

CAPO IV INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E PRESTAZIONI

ART. 17 – TIPOLOGIA E NATURA DEI BENEFICI ECONOMICI

A. INTERVENTO ECONOMICO FINALIZZATO

A.1 DEFINIZIONE e DESTINATARI

L'Intervento economico finalizzato è destinato ad integrare i redditi delle famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico.

L'intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

1. Presenza di un progetto individualizzato così come previsto all'art. 12 del presente regolamento;
2. Situazione reddituale pari o inferiore al "minimo vitale" così come definito al precedente art.

A.2 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

L'Assistente Sociale valuta la posizione Isee del richiedente, del nucleo familiare anagrafico e redige il progetto individualizzato.

Il progetto dovrà contenere, quali requisiti minimi:

- La motivazione della richiesta di intervento e relativa documentazione;
- le modalità di verifica successive all'erogazione del contributo intese ad accertare il reale utilizzo dello stesso
- il resto degli interventi che si intendono attuare per superare il momento "straordinario" di difficoltà e per favorire l'integrazione socio economica del soggetto e/o del nucleo
- Il progetto deve essere controfirmato dall'interessato

L'ammontare del contributo da erogare risulta dalla differenza del minimo vitale, vedi art. 13, ed il reddito reale del nucleo familiare, vedi art. 8. e non può superare il tetto massimo fissato in € 1.000,00=.

L'erogazione di tali contributi è subordinata all'assenza di eventuali altri finanziamenti previsti da altre norme destinate a sostenere la famiglia ed ha carattere una tantum.

Sono esclusivamente ammesse a contribuzione (entro i valori massimi di cui sopra) le seguenti problematiche soggettive:

1. Bollette luce, acqua, gas di importo elevato.
2. tickets sanitari di diagnostica strumentale qualora non già coperti da SSN (con presentazione di prescrizione medica)

3. spese per acquisto di farmaci generici secondo prescrizione medica. Sono escluse le spese per acquisto farmaci già coperti dal SSN.

B. ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA (SUSSIDIO)

B.1 DEFINIZIONE E DESTINATARI

La finalità dell'intervento è di fornire un sostegno economico a situazioni stabilmente carenti o per le quali non si prevedono sostanziali miglioramenti a breve scadenza.

L'Assistenza Economica Continuativa è un assegno erogato in modo continuativo destinato a persone e/o a nuclei familiari che abbiano le seguenti caratteristiche:

- un Isee pari o inferiore al minimo vitale
- non abbiano parenti tenuti agli alimenti che dispongano di risorse finanziarie congrue

B.2 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere corredata da una relazione dell'Assistente Sociale e deve contenere:

- la valutazione della posizione Isee del richiedente, del nucleo familiare anagrafico
- La motivazione della richiesta di intervento e relativa documentazione;

L'ammontare del contributo mensile da erogare è calcolato in base ai seguenti criteri:

Il Contributo massimo erogabile risulta dalla differenza del minimo vitale, vedi art. 13, ed il reddito reale del nucleo familiare, vedi art. 8. diviso 12, per un periodo di 6 mesi e non può superare il tetto massimo fissato in € 1.500,00=.

Il suddetto contributo può essere determinato nella misura massima esclusivamente in presenza della totalità delle seguenti condizioni, ognuna delle quali potrà altrimenti concorrere a tale determinazione nella misura sotto indicata:

	Quota su contributo max
presenza di minori nel nucleo familiare	40%
Nucleo familiare composto esclusivamente da percettori di pensione	30%
Arretrati spese mutuo la casa	20%
Presenza nel nucleo familiare di persone con invalidità riconosciuta pari al 100% o con patologie gravi o in carico ai Servizi di Salute Mentale o dei SER.T	10%

La domanda non è reiterabile prima di un anno dalla concessione.

Durante i mesi di erogazione è obbligo per il beneficiario l'immediata comunicazione di qualsiasi variazione reddituale rilevante ai fini della concessione del contributo.

C. INTERVENTI ECONOMICI ECCEZIONALI

1. L'intervento economico eccezionale è possibile solo per casi in cui la situazione socio-economica possa essere tanto urgente da pregiudicare in maniera irreparabile le possibilità di integrazione sociale del nucleo familiare.
2. Nel caso in cui dovessero presentarsi eventi di natura eccezionale, imprevedibili e comunque non contemplati nel presente regolamento, di cui sia accertata la gravità, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, con atto deliberativo della Giunta, prevedere interventi economici a favore dei cittadini residenti.

D. INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE

Il Comune si propone di evitare, per quanto è possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali assistite, attraverso l' utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita .

I servizi territoriali competenti, valuteranno la necessità del ricovero, per adulti ed anziani, dopo aver escluso la possibilità, malgrado l' attivazione dei servizi esistenti, di continuare a mantenere la persona nel proprio domicilio. Per i minori, da inserire presso comunità, gruppi famiglia o istituti, e per l'attivazione dei differenti servizi (per minori ed adulti quali ad esempio Spazio Neutro, ADM, SED, Centri occupazionali) la valutazione sarà effettuata dai Servizi Sociali competenti, ed il Comune parteciperà alle rette secondo le modalità indicate nella tabella allegata al presente regolamento.

Per i residenti nel Comune di Tavazzano , le condizioni per accedere al presente contributo, in base alla L.328/2000 art.6 comma 4, sono :

- l' effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune di Tavazzano al momento del ricovero;
- l' incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell' assistito, anche facendo ricorso all' intervento dei familiari chiamati ad intervenire solidamente in aiuto dell' assistito.

il Comune interviene nell'integrazione della retta solamente quando l'interessato, partecipando con tutte le proprie risorse economiche (compresi eventuali introiti non imponibili IRPEF), tranne una quota pari al 20% del minimo vitale (così come definito al precedente art. 13 e riferito ad un nucleo familiare composto da un solo individuo) mensili, non riesca a far fronte all'intero pagamento della retta, e verificata l'eventuale capacità di partecipazione alla spesa da parte dei familiari tenuti agli alimenti (individuati dall'art. 433 del C. C. e seguenti).

Nel caso di anziani soli, senza parenti tenuti agli alimenti, che possiedano immobili di proprietà, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può intervenire nell'integrazione della retta a condizione che il beneficiario accetti di sottostare ad uno dei seguenti "negozi giuridici":

Comodato: il Comune prende in consegna l'immobile e se ne serve per un uso determinato con l'obbligo di restituirlo al ricoverato qualora venga dimesso, o agli eventuali eredi alla di lui morte;

Costituzione di diritto di usufrutto su immobile dell'utente: se alla morte del proprietario non si è ancora perfezionata l'estinzione del credito, entra nel computo ai fini della successione la nuda proprietà e prosegue l'usufrutto fino al termine previsto dall'atto di costituzione. (art. 979 C.C).

ART. 18 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

A. ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è l'insieme degli interventi diretti a persone od a nuclei familiari che, in particolari contingenze o per una non completa autosufficienza non siano in grado, anche temporaneamente, di soddisfare le esigenze personali e domestiche.

Gli obiettivi sono:

- Prolungare quanto più possibile la permanenza delle persone nel proprio ambiente;
- Sostenere a domicilio il sovraccarico assistenziale dei familiari nei confronti di persone non autosufficienti o a rischio;
- Evitare forme di ricovero e di ospedalizzazione e consentire dimissioni precoci garantendo l'assistenza a domicilio;

Le prestazioni possono essere erogate direttamente dal Comune, o tramite soggetto gestore accreditato.

La compartecipazione alla spesa da parte degli utenti del servizio è calcolata come stabilito al successivo art. 19. assumendo come unità di riferimento l'I.S.E.E. estratta del solo soggetto assistito come previsto all'art. 8 comma 2 del presente regolamento.

B. SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO

Il servizio Pasti caldi a domicilio è rivolto alle persone non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto personale, né di familiari od altri conoscenti fisicamente in grado di aiutarli in tale incombenza, lo stesso viene fornito dall'Amministrazione Comunale, con trasporto a domicilio.

L'accesso al servizio, è di competenza dell'Uff. Servizi Sociali del Comune e la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti è calcolata come stabilito al successivo art. 19.

C. SERVIZIO TELESOCORSO TELEASSISTENZA DOMICILIARE

E' un servizio telefonico rivolto a soggetti a rischio socio-sanitario avente lo scopo di garantire agli stessi una assistenza tempestiva in situazioni di emergenza e la permanenza al proprio domicilio il più a lungo possibile.

Sono posti a totale carico di ciascun singolo fruitore del servizio i seguenti costi:

- installazione del terminale di soccorso;
- manutenzione annua del terminale;
- canone mensile per il servizio di Telesoccorso.

D. TRASPORTO SOCIALE

Il trasporto sociale è un servizio di accompagnamento presso istituzioni sanitarie pubbliche e si rivolge ai cittadini privi di mezzi propri e che non sono in grado di utilizzare i consueti mezzi di trasporto che gli consentano di recarsi nelle strutture sanitarie per sottoporsi ad accertamenti sanitari o terapie.

Possono beneficiare del servizio cittadini residenti nel comune di Tavazzano con Villavesco che ne facciano richiesta trovandosi in una delle condizioni sotto elencate:

- Cittadini anziani (oltre i 65 anni compiuti di età);
- cittadini invalidi (o che abbiano presentato richiesta di riconoscimento di invalidità civile);
- persone con difficoltà motoria, anche temporanea, a seguito di presentazione di idonea certificazione medica.

L'ammissione al servizio, di competenza dell'Uff. Servizi Sociali del Comune, è subordinata a:

1. disponibilità di posti;
2. compatibilità di orari/date

e secondo i seguenti criteri:

- a. utenti sottoposti a terapia iperbarica
- b. strutture appartenenti al distretto sanitario di Lodi
- c. centro ospedaliero Vizzolo Predabissi
- d. centro ospedaliero di San Donato Milanese
- e. strutture appartenenti al distretto sanitario di Sant'Angelo Lodigiano

f. strutture appartenenti al distretto sanitario di Codogno

La quota di compartecipazione alle spese ai costi del servizio è determinata mediante applicazione di tariffe fisse e differenziate stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

In casi eccezionali, su debita e compiuta segnalazione dell'Assistente sociale, avallata dal Responsabile del Servizio, la Giunta comunale può derogare al regime ordinario prevedendo singoli casi di esenzione dalla tariffa.

Art. 19 - MODALITA' E CRITERI DI COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

La tariffa si configura come controprestazione a titolo di concorso al costo del servizio.

L'accesso al servizio comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità.

Ove non diversamente specificato al precedente art.18 con riferimento ai singoli servizi socio-assistenziali, l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle effettive condizioni economiche degli utenti.

La Giunta Comunale, tenuto conto della finalità dei servizi e della percentuale di copertura da assicurare per ciascun servizio, annualmente determina:

- la tariffa massima e la soglia del valore ISEE dalla quale viene applicata la massima contribuzione;
- la tariffa agevolata minima e la soglia del valore ISEE entro la quale viene applicata;
- la tariffa agevolata personalizzata dovuta dagli utenti il cui valore ISEE si colloca tra la soglia minima e la massima.

La determinazione della tariffa personalizzata avviene tramite applicazione delle tabelle approvate annualmente dalla Giunta Comunale e contenenti i criteri suddetti.

CAPO V REGIME DEI CONTROLLI
--

Art. 20 - CONTROLLI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO

Il soggetto che richiede all'Amministrazione comunale interventi economici a sostegno ai sensi del presente regolamento, viene sottoposto, da parte dell'Amministrazione medesima ed in linea con quanto previsto dall'art. 10, a controlli sulla propria situazione socio-economica e patrimoniale attraverso:

- verifiche realizzate dall'Assistente Sociale;
- verifiche realizzate dalla Polizia locale, su delega del Responsabile di Servizio, anche attraverso accessi presso il domicilio del soggetto richiedente le prestazioni nonchè indagine sui beni mobili ed immobili posseduti dal medesimo;
- monitoraggi da realizzare nel corso dell'intervento di sostegno al fine di verificare la ricaduta dell'intervento;
- verifiche e monitoraggi successivi all'intervento economico, al fine di consentire al Servizio comunale la valutazione del raggiungimento di un idoneo grado di autonomia economica dell'utente, tale da consentire l'assolvimento delle ordinarie obbligazioni, status necessario per la maturazione delle condizioni di restituzione della quota parte (60%) dell'intervento economico di sostegno finalizzato al finanziamento del fondo di solidarietà a rotazione.

Art. 21 - CONTROLLI DA PARTE DI ALTRE PUBBLICHE AUTORITA'

Oltre al regime di controlli previsto dal precedente articolo, l'Amministrazione comunale provvede a richiedere la verifica delle dichiarazioni ISEE presentate dagli utenti da parte della Guardia di Finanza, alla quale viene inviata la documentazione presentata per l'accesso alle prestazioni previste dal presente regolamento per lo svolgimento dei relativi accertamenti.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI
--

ART. 22 - DISPOSIZIONI ABROGATE

Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni, regolamenti con esso incompatibili.

ART. 23 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione alla luce delle successive disposizioni normative che dovessero intervenire dopo la sua approvazione.

ART. 24 - NORME INTEGRATIVE

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini del presente regolamento.

ART. 25 – PUBBLICITA'

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento

ART. 26 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività dell'atto di approvazione.